COMUNE DI CARINARO
Data 14/04/22 N. Protocollo 5784

COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 38 DEL 14/04/2022

OGGETTO: Parere alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 DEL 13/04/2022 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. 18.8.2000, N.267.

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di aprile ore 10.00, Il Revisore unico dei Conti, dott. Antonio Piluso, presso la sede comunale nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15 settembre 2020, secondo la nuova procedura; vista la trasmissione documentale effettuata in data 13/04/2022 da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Carinaro attraverso pec all'indirizzo studiopiluso@pec.studiopiluso.com per la richiesta del parere alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2022 avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. 18.8.2000, N.267".

VISTI:

- la Sentenza del T.A.R. Campania Sezione Prima n. 6397/2021, pubblicata l'11.10.2021, non notificata, ma resa nota dal legale di questo Comune, avv. Luigi Incarnato, con nota acquisita al prot.n. 10039 in data 14.10.2021, dalla quale risulta in particolare che: il Gruppo Petrillo s.a.s. di Petrillo Luigi & C., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Caliendo, presentava ricorso al T.A.R. Campania, numero di registro generale 2248 del 2018, contro questo Comune e nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata, *"per l'annullamento della determinazione del Responsabile del procedimento prot. n. 120 del 20.4.2018 recante la ottemperanza delle sentenze del TAR Campania di Napoli n. 5558 del 2016 e n. 1858 del 2018 e che conferma la revoca in autotutela dell'aggiudicazione alla società Gruppo Petrillo s.a.s. dei lavori di realizzazione del prolungamento di Via Volta, compresi i sottoservizi; del Bando, del disciplinare e di ogni altro provvedimento, connesso, collegato, propedeutico se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni subiti dal Gruppo Petrillo s.a.s. per non aver potuto realizzare i lavori di prolungamento di Via Volta, compresi i sottoservizi, sia nella forma del rimborso delle spese sostenute che nella forma degli utili e danni curriculari subiti."*; all'esito del giudizio, con la precitata Sentenza n. 6397/2021, il T.A.R. Campania Sezione Prima respingeva il ricorso avverso l'impugnata determinazione del Responsabile del procedimento del Comune di Carinaro prot. n. 120 del 20.4.2018, quanto alla domanda di annullamento e alla formulata istanza di esecuzione in forma specifica, condannando questo Ente al risarcimento a favore del ricorrente, Gruppo Petrillo s.a.s. di Petrillo Luigi & C., di una somma, allo stato non determinata, commisurata al danno emergente ed al lucro cessante, che dovrà essere quantificata e proposta dall'Amministrazione, e cioè dal Responsabile dei Lavori Pubblici di questo Comune, al ricorrente entro 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della stessa sentenza, ad oggi ancora non avvenute, ed altresì condannando questo Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, il tutto pari a complessivi euro 2.918,24, ed al rimborso del contributo unificato pari ad euro 650,00, il tutto ammontante a complessivi euro 3.568,24 in favore della società con attribuzione all'avv. Mario Caliendo antistatario, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio;

- la Sentenza n. 3418/2021 pubblicata il 3.12.2021 del Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile, notificata con formula esecutiva dal legale di controparte, avv. Luigi di Girolamo, con pec del 4.1.2022, acquisita da questo Ente al prot.n. 137 in data 5.1.2022, con la quale questo Comune è stato condannato a pagare agli attori sig.ri Paolo Coppola e Rosa Vitale, a titolo di risarcimento per i danni riportati dall'immobile di loro proprietà, sito tra la Via Mazzini del Comune di Carinaro e la Via Petrarca del Comune di Aversa, per l'allagamento del piano interrato dovuto alla fuoriuscita di acqua dalle pareti perimetrali del pozzetto di ispezione di pertinenza del Comune di Carinaro, a causa di fori ivi presenti, la somma di euro 9.300,00, oltre IVA se dovuta e documentata nelle aliquote di legge (IVA che dagli atti d'ufficio non risulta né dovuta né documentata), nonché interessi al tasso legale dall'evento del danno (25.8.2013) e sino al soddisfo, il tutto ammontante, come da conteggi del legale di controparte, avv. Luigi di Girolamo, inoltrati dal legale di questo Comune, avv. Massimiliano Gioia, con nota acquisita al prot.n. 12195 in data 9.12.2021, ad euro 9.656,81, oltre

il rimborso per 2/3 delle spese di C.T.U. di euro 835,54, anticipate dagli attori, pari ad euro 557,02, per un debito totale verso i sig.ri Paolo Coppola e Rosa Vitale di euro 10.213,83, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio, nonché ai due terzi delle spese di lite, liquidate (già detratta la quota compensata di 1/3) in complessivi euro 1.600,00 (milleseicento/00), di cui euro 200,00 per spese, ed euro 1.400,00 (millequattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, avv. Luigi di Girolamo, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c., il tutto pari a complessivi euro 1.874,40, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio;

- il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord n. 5067/2021 del 10.12.2021, notificato con il relativo ricorso dall'avv. Carolina Varricchio, difensore della ditta DI.MA. Costruzioni Soc. Coop, in persona del legale rappresentante sig. Paolo Di Martino, con pec del 10.12.2021 ed acquisito da questo Ente al prot.n. 12296 in data 13.12.2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma prevista in bilancio di euro 20.830,00, per la fattura elettronica di pari importo n.15/20 del 31.8.2020, relativa ai lavori di installazione di pareti in cartongesso e ristrutturazione dei wc presso la scuola elementare S.G. Bosco, oltre interessi, allo stato non quantificati nel loro esatto ammontare dal competente Responsabile dei Lavori Pubblici di questo Comune, nonché le spese di procedura, liquidate in euro 145,50 per esborsi, euro 540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, il tutto ammontante a complessivi euro 932,92, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio.

- la Sentenza n. 779/19, pubblicata il 19.1.2019, munita di formula esecutiva, trasmessa dall'avv. Patrizia Barbato con pec del 22.3.2022 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 4936 in data 23.3.2022 unitamente alla nota, contenente i relativi conteggi, avente ad oggetto: *"sent. N.779/2019 del GdiP di Napoli Nord – Gatti Rosa Maria / Comune di Carinaro"*, sentenza con la quale il Giudice di Pace di Napoli Nord, nel dichiarare la responsabilità di questo Comune per i danni occorsi al veicolo Adam Opel tg. DS427ZA, di proprietà della sig.ra Rosa Maria Gatti, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Barbato, in data 16.6.2014, alle ore 09,00 circa, per l'allagamento verificatosi per la pioggia e per il mancato buon funzionamento degli impianti fognari sulla strada consortile in Carinaro, dopo l'uscita Carinaro, dopo la rotonda, nel tratto rettilineo che conduce verso la Nazionale che collega Aversa a Santa Maria Capua Vetere, ha condannato questo Comune al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.330,59 a titolo di risarcimento danni, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio, oltre gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 150,00 per esborsi ed euro 950,00 per onorari oltre le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA se dovute e documentate come per legge, il tutto ammontante a complessivi euro 1.536,16, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc., nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 450,00, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio, in favore del Consorzio ASI, ente chiamato in causa da questo Comune ed estromesso dal giudizio;

SI RILEVA che la Sentenza n. 779/19, pubblicata il 19.1.2019, munita di formula esecutiva, trasmessa dall'avv. Patrizia Barbato con pec del 22.3.2022 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 4936 in data 23.3.2022 unitamente alla nota, contenente i relativi conteggi, avente ad oggetto: *"sent. N.779/2019 del GdiP di Napoli Nord – Gatti Rosa Maria / Comune di Carinaro"* non è presente nella ricognizione/attestazione ai fini del Rendiconto tra i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 TUEL;

VISTA la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2022 di riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL della legittimità dei debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 19.906,14, in esecuzione delle sentenze e decreto ingiuntivo richiamati nella premessa del dispositivo, nei confronti dei soggetti risultanti creditori per i suddetti provvedimenti giurisdizionali e l'imputazione della spesa con i fondi di cui alla Missione 1 Programma 11 Macroaggregato 103 del redigendo bilancio 2022 - capitolo 590: "Debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL";

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a), e comma 2) del D.lgs 267/2000: "1) Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive.....";

ATTESO:

- che la fattispecie oggetto della proposta è riconducibile al fenomeno di debito fuori bilancio, definito nel Principio Contabile n. 2 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, che richiama l'elaborazione dottrinale e pronunce giurisprudenziali, "quale obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di

contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa" (cfr. Corte dei conti, sez. Emilia Romagna – pronuncia n. 11/06/parere n.6);

- che in taluni casi tassativi, previsti dal T.U.E.L., queste posizioni debitorie irregolari possono essere "incorporate" nel sistema contabile dell'ente, attraverso l'operazione tecnica definita di "riconoscimento", che consente di realizzare, con apposita deliberazione del Consiglio, un perfetto allineamento tra l'aspetto giuridico e l'aspetto contabile;
- che il procedimento teso al riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta uno strumento di flessibilità della contabilità finanziaria, al pari delle variazioni di bilancio, al fine di garantire una funzionalità ed un'operatività coerente con la dinamicità che caratterizza il mondo esterno con il quale l'amministrazione deve confrontarsi;
- il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto;
- mediante il riconoscimento si accerta, infatti, «se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte».
- che il principio contabile sopra ricordato evidenzia il significato peculiare del provvedimento consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio relativa alla fattispecie della sentenza esecutiva rappresentando che: "il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso".

OSSERVATO:

- che la giurisprudenza contabile (Corte conti, sez. contr. Puglia, parere n. 9/2012), sostiene "la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall'art. 194 TUEL ... infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito poiché la misura del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle altre ipotesi descritte dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale";
- che la medesima giurisprudenza contabile ritiene "che in tutte le fattispecie previste dall'art. 194 TUEL la delibera di Consiglio serve per ricondurre all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese";
- che anche la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania nel parere n. 45/2009 afferma che tra le tipologie di debito fuori bilancio "... quella indicata dal comma 1, lett. a), relativa ai debiti derivanti da sentenze esecutive ... si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia valutazione di legittimità, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l'ente locale, ad eseguirlo (art. 2909 cod. civ.)";
- che ancora la medesima giurisprudenza contabile afferma che il compito demandato alla deliberazione del Consiglio comunale è rappresentato unicamente in quello "... di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte riconducendo così l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente preservando gli equilibri di bilancio", oltre che "ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità".

RILEVATO, dunque:

- che le fattispecie descritte sono caratterizzate dall'assenza dell'elemento discrezionale nella decisione dell'organo consiliare che non può non riconoscere i debiti derivanti da sentenze esecutive, evitando il formarsi di ulteriori oneri a carico dell'ente;
- che, in considerazione di quanto rappresentato, questa Amministrazione deve garantire, senza indugio, il rispetto della richiamata disciplina giuriscontabile ed effettuare immediatamente il riconoscimento e i relativi pagamenti nei termini di legge;

VERIFICATO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2000, per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di regolarizzare la posizione debitoria dell'Ente e scongiurare l'esposizione dello stesso ad ulteriori aggravi di spese per successive azioni legali di recupero forzato del credito, quale certo, liquido ed esigibile;

CONSIDERATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147- bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento limitatamente a quanto di competenza in ordine alla citata proposta di deliberazione, fatta salva la verifica di eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa. L'Organo di Revisione invita l'Ente ai sensi dell'art. 227 del TUEL ad inviare la documentazione relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali alla Corte dei Conti anche al fine di accertare eventuali, ritardi, omissioni e danni.
Inoltre, invita l'Ente ad attivare azioni per una più compiuta conoscenza dello stato del contenzioso in essere onde evitare ulteriori aggravi.
Copia del presente parere, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Segretario e al Presidente del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.
L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Dott. Antonio Piluso